

ENPALS - CIRCOLARE N. 13 DEL 07/08/2006 GLI SPORTIVI DILETTANTI NON SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Dopo il messaggio del 13.07.06 che "congelava" la scadenza del 17/07/2006 per il versamento dei contributi relativi ai trimestri 2°/3° e 4° 2005 e 1° e 2° 2006 in attesa di ulteriori chiarimenti, l'ENPALS ha finalmente emanato la tanto attesa circolare esplicativa in relazione all'obbligo ed alle modalità di assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme percepite nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Le conclusioni cui giunge l'Ente di Previdenza sono, in sostanza, le seguenti:

I compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, erogati da qualunque organismo sportivo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto (dal CONI), in quanto redditi "diversi" non devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale.

La circolare si occupa esplicitamente delle "figure professionali tipiche del settore, quali gli istruttori presso gli impianti ed i circoli sportivi, nonché i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori presso associazioni o società sportive", e non cita gli atleti e gli allenatori; la mancata citazione nel corpo della circolare deve probabilmente intendersi, che, per tali figure, l'obbligo di assoggettamento non è stato previsto sin dall'origine.

Gli emolumenti ed i rimborsi spese fiscalmente qualificati come "Redditi Diversi", fra i quali rientrano i compensi agli sportivi dilettanti non possono essere assoggettati ad obblighi contributivi di alcun genere, in quanto tale obbligo grava esclusivamente sui redditi derivanti da attività di lavoro, e ciò indipendentemente dalla forma, autonoma, subordinata o parasubordinata nella quale il rapporto di lavoro si estrinseca

Il decreto del Ministero del Lavoro del 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005, oggetto delle "incriminate" circolari ENPALS n. 7 e 8 del 30/03/2006 ha esclusivamente adeguato e precisato le categorie di "lavoratori", intesi quali prestatori di lavoro autonomo o subordinato, da assoggettare a contribuzione ENPALS anziché INPS, ma non ha, né avrebbe potuto, allargato la platea dei soggetti obbligati ad iscrizione presso l'ente di previdenza ai percettori di redditi fiscalmente non qualificati redditi di lavoro.

Nonostante questa nuova circolare "chiarificatrice" da parte dell'Enpals, permangono ancora dei dubbi interpretativi.

E' opportuno, comunque, sempre verificare la sussistenza delle condizioni per poter considerare esonerate dall'assoggettamento contributivo le somme erogate dalle società/associazioni sportive dilettantistiche:

1) Requisito soggettivo: iscrizione al Registro del CONI

E' necessario che le somme siano erogate dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che risulti **iscritto nel Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI** (art. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito in L. n. 186/2004 "...il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche.....");).

Si ricorda che l'iscrizione a tale Registro è indispensabile, ai sensi dell'art. 18 della L. 289/2002, e successive modificazioni, per beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla normativa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e che tale registro viene annualmente comunicato dal CONI all'Agenzia delle Entrate.

Conseguentemente, la mancata iscrizione della società/associazione sportiva all'apposito Registro c/o il CONI, oltre a far perdere il diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge, comporterà anche l'assoggettamento a contribuzione ENPALS dei compensi, premi etc, erogati ai c.d. "sportivi dilettanti"

2) Requisito oggettivo: qualificazione dell'attività svolta

Affinché possa applicarsi l'esclusione dall'obbligo contributivo è necessario che, ai sensi dell'art. 67, 1° comma, lett. m) TUIR, l'attività oggetto di retribuzione sia eseguita **"nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche..."**, ovvero che si riferisca a **"...rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche..."**

Questa, in realtà, è la questione più delicata ed importante in quanto non si tratta di un problema nuovo, in quanto attiene, prima ancora dell'obbligo contributivo, alla qualificazione fiscale dell'attività svolta in favore delle ASD e, quindi, la possibilità di qualificare o meno il beneficiario delle somme quale "sportivo dilettante": molto spesso la figura "agevolata" dello "sportivo dilettante" è stata, ed è, utilizzata, soprattutto nell'ambito della gestione di impianti sportiva (palestre/centri fitness/piscine etc) in maniera eccessivamente disinvolta; quindi, dove siano state inquadrate come "sportive dilettantistiche" delle collaborazioni di natura prettamente professionale, se non addirittura di lavoro dipendente, sarà estremamente difficoltoso controbattere alle eventuali eccezioni sollevate dai verificatori ENPALS o SIAE (non deve costituire un rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo "dissimulato").

Figure come la segretaria in reception piuttosto che l'addetto alle pulizie si configurano nella maggior parte dei casi come lavoratori dipendenti (eventualmente part - time) piuttosto che come collaboratori di tipo amministrativo-gestionale ex art. 67 TUIR.

Ma le situazioni più delicate riguardano principalmente tutta una serie di **professionalità** di natura sportiva in senso lato, piuttosto che "sportiva dilettantistica" come intesa dalla L. 133/99 e successive modificazioni: si sta parlando di tutti quegli istruttori sportivi, massaggiatori, addetti agli impianti, la cui funzione prevalente, se non esclusiva, non è quella di preparare atleti, attuali o potenziali, quanto quella di garantire il funzionamento dei corsi organizzati nell'impianto sportivo in favore dei frequentatori dello stesso, siano essi soci o clienti.

Si evidenzia che la problematica in oggetto non è affatto nuova o provocata dalla circolare ENPALS del 30/03/06: l'assoggettamento a contribuzione ENPALS anziché a contribuzione INPS degli addetti (dipendenti e/o professionisti) agli impianti sportivi è in vigore praticamente da sempre, e le problematiche relative all'assoggettamento a contribuzione si sarebbero comunque poste, anche ante 30/03/06, in ogni caso di verifica da parte di ispettori ENPALS e/o del lavoro: semplicemente, in seguito all'emanazione della suddetta circolare è cambiata la "sensibilità" dell'ente nei riguardi di tali situazioni e si è incrementato il numero dei controlli.

Tale circostanza è non solo ricordata, ma è ribadita chiaramente dalla circolare n. 13, oggetto del presente articolo, laddove l'ENPALS precisa che "..... Si ritiene opportuno puntualizzare che detta norma (l'art. 67 TUIR) preclude l'inquadramento tra i "redditi diversi"

nell'ipotesi in cui gli stessi siano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali....”

In particolare, per quanto riguarda le prestazioni di natura “Professionale”, l'ENPALS, richiamando la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 1° marzo 2004, ritiene che si configurano i presupposti per la classificazione alla categoria di reddito professionale laddove lo svolgimento dell'attività implichi **“il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all'attività svolta”**

Sul piano concreto, si può parlare di attività professionale, secondo l'ENPALS, laddove dall'esame dell'attività posta in essere emerga che:

- 1) l'attività, anche se non esercitata in via esclusiva o preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità, laddove tale termine sta a significare che l'attività è caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti;
- 2) la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità, ed il confine della marginalità è individuato nel percepimento, nel corso dell'anno solare, di somme non superiori a € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), limite di reddito non soggetto a tassazione ai sensi del TUIR per i professionisti e lavoratori autonomi;
- 3) la presenza di più committenti, effettivi o potenziali costituisce viceversa un indice di attività professionale, anche se la “potenzialità” è un concetto di difficile dimostrazione.

Uscendo dalla terminologia tecnica per entrare nell'operatività quotidiana, quanto espresso nella circolare comporta che in relazione a posizioni di soggetti quali istruttori di Body Building/tennis/basket/nuoto etc. che prestano la propria opera in favore di più committenti (diverse società sportive e/o palestre etc), gli ispettori ENPALS potrebbero disconoscere al prestatore d'opera la qualifica di “sportivo dilettante”, per inquadrare lo stesso quale esercente la libera professione di istruttore sportivo, in quanto tale da assoggettare a contribuzione, e ciò soprattutto se i proventi derivanti dall'attività svolta quale (presunto) "sportivo dilettante" costituiscono l'unico reddito a disposizione del prestatore d'opera stesso.

In conclusione, l'accordo riguarda i seguenti punti:

- emanazione di una nuova circolare da parte dell'Enpals che, accogliendo quanto richiesto dal Coni , chiarisca che non vi è l'obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi sportivi percepiti nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica e definiti come “redditi diversi” ai fini fiscali dalla vigente normativa, anche per quelle attività non direttamente connesse alle manifestazioni sportive (la circolare si occupa esplicitamente delle “figure professionali tipiche del settore, quali gli istruttori presso gli impianti ed i circoli sportivi, nonché i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori presso associazioni o società sportive”, e non cita gli atleti e gli allenatori), con la precisazione che le società/associazioni sportive dilettantistiche che erogano i suddetti compensi:
 1. devono necessariamente essere iscritte nell'apposito Registro tenuto dal CONI;
 2. devono svolgere attività oggetto di retribuzione rientrante fra le fattispecie previste dall'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR e non costituisca un rapporto di lavoro, subordinato e/o autonomo “dissimulato”;
- differimento del termine del 17 luglio 2006 al 15 ottobre 2006 per il pagamento dei contributi relativi ai rapporti di lavoro subordinato e autonomo;
- impegno a collaborare per una modifica del quadro normativo in materia.

Valentina Di Renzo